

**DELIBERAZIONE 3 APRILE 2014  
162/2014/R/GAS**

**CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DEL GAS NATURALE: DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE CCR PER L'ANNO TERMICO 2014-2015, INDIVIDUAZIONE DELLA FONTE DELLE QUOTAZIONI AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE C<sub>MEM</sub> E MODIFICHE AL TIVG**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
ED IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 aprile 2014

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso (di seguito: regolamento UE 1227/2011);
- la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2013 sugli indici utilizzati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti

a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);

- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 196/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 446/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 446/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2014, 23/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 23/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 85/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 85/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 6 marzo 2014, 95/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 95/2014/R/gas);
- il documento per la consultazione 30 gennaio 2014, 24/2014/R/gas recante *“Mercato del gas naturale. Determinazione delle componenti relative ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all’ingrosso ( $C_{MEM}$ ) e delle attività connesse (CCR) a partire dall’anno termico 2014-15”*, (di seguito: documento per la consultazione 24/2014/R/gas);
- la comunicazione della società Stogit S.p.A., prot. AEEGSI del 21 marzo 2014 n. 8291 (di seguito comunicazione 21 marzo 2014);
- la comunicazione della società Edison Stoccaggio S.p.A., prot. AEEGSI del 26 marzo 2014 n. 8771 (di seguito comunicazione 26 marzo 2014).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- la legge 125/07, all’articolo 1, comma 3, prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali e definisca, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento che le imprese di vendita sono tenute a inserire nelle proprie offerte commerciali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi”*;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07 *“per i soli clienti domestici”*;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- in seguito a un’apposita consultazione, la deliberazione 196/2013/R/gas ha implementato la riforma delle modalità di definizione delle condizioni economiche del servizio di tutela introducendo, come unico riferimento per il calcolo, i prezzi che si formano in esito alla contrattazione di tipo *spot*;

- in relazione alle componenti relative alla citata riforma, la deliberazione 95/2014/R/gas ha, tra l'altro:
  1. previsto che la componente  $C_{MEM}$ , a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, sia definita, per l'anno termico 2014-2015 sulla base delle quotazioni *forward* trimestrali rilevate presso l'*hub* TTF;
  2. rinviato a successivo provvedimento l'individuazione della fonte delle quotazioni *forward* trimestrali, rilevate con riferimento all'*hub* TTF, da utilizzare per il calcolo della suddetta componente  $C_{MEM}$ , al fine di valutare, anche alla luce degli sviluppi normativi riguardanti gli indici usati come *benchmark* negli strumenti e nei contratti finanziari (inclusi gli indici su *commodity*), la preferenza espressa in sede di consultazione dalla maggior parte degli operatori a favore dei prezzi dei prodotti negoziati *over the counter* (di seguito: OTC);
  3. definito gli elementi che concorrono alla determinazione della componente  $CCR$  a copertura dei costi delle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, stabilendo tra l'altro che, con specifico riferimento al *rischio profilo* e al *rischio eventi climatici invernali*, la quantificazione di tali rischi avvenga a partire da un livello base da adeguare in funzione dell'esito delle aste per l'assegnazione dello stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale per l'anno termico 2014-2015 condotte nel mese di marzo 2014;
  4. previsto che, in virtù di quanto sopra, sia aggiornata la Tabella 9 del TIVG, per quanto attiene ai valori della componente  $CCR$  in vigore nell'anno termico 2014-2015, per tenere conto degli esiti delle citate aste;
- l'Autorità, in coerenza coi principi generali in tema di regolazione dei corrispettivi di cui alla legge 481/95, nel definire le condizioni economiche del servizio di tutela, si basa sui costi che un operatore efficiente sostiene per la fornitura del gas naturale nel mercato italiano ai clienti di tale servizio;
- in particolare, coerentemente con il suddetto principio, l'adeguamento della componente  $CCR$  relativamente al *rischio profilo* e al *rischio eventi climatici invernali* deve essere definito sulla base degli esiti delle richiamate aste per l'assegnazione dello stoccaggio per il servizio di punta (come previsto dalla deliberazione 95/2014/R/gas); infatti, un operatore che approvvigiona il gas destinato a clienti in tutela può:
  1. acquistare a termine il gas - da stoccare nel periodo estivo - nei giorni precedenti le aste per l'assegnazione dello stoccaggio a prezzi non superiori alle quotazioni *forward* per consegna all'*hub* TTF (aumentati dei costi di logistica fino al PSV, ivi inclusi gli oneri addizionali rispetto alla tariffa di trasporto, tra cui il corrispettivo variabile  $CV^{OS}$  come determinato dalla deliberazione 85/2014/R/gas);
  2. acquistare, nelle aste dello stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale per l'anno termico 2014-2015 tenute nel mese di marzo 2014, una adeguata - rispetto alle esigenze dei clienti in tutela - quantità di stoccaggio; quantità di stoccaggio rispetto alla quale l'operatore sostiene anche i relativi costi di utilizzazione, ivi compresi quelli di trasporto e quelli di immobilizzazione;

3. ottenere, per il medesimo gas, il valore dei prodotti *forward* con consegna all'*hub* TTF nel periodo invernale aumentato dei costi di logistica dal TTF al PSV riconosciuti dall'Autorità nell'ambito delle condizioni economiche di tutela; ciò, ad esempio, è possibile attraverso una cessione a termine, fatta al momento delle aste, del gas con consegna all'*hub* TTF nel periodo invernale, seguita da acquisti per uguali quantità nel periodo utilizzato dall'Autorità per definire le quotazioni utilizzate per la formazione dei prezzi di tutela (la componente  $C_{MEM}$ ) sempre nel periodo invernale; questi ultimi acquisti sarebbero compensati da quanto riconosciuto nelle condizioni di tutela (le quali comprendono anche i costi di logistica dall'*hub* TTF al PSV, ivi inclusi gli oneri addizionali rispetto alla tariffa di trasporto, tra cui il corrispettivo variabile  $CV^{OS}$  come determinato dalla deliberazione 85/2014/R/gas);
  4. ottenere le quote della componente *CCR* relative al *rischio profilo* e al *rischio eventi climatici invernali* rispetto ai quali, avendo acquisito sufficienti risorse di stoccaggio, l'operatore risulta protetto;
- per quanto sopra, al fine di definire condizioni di tutela coerenti con i costi del servizio, la deliberazione 95/2014/R/gas prevede di adeguare la componente *CCR*, relativamente al *rischio profilo* e al *rischio eventi climatici invernali*, facendo riferimento ad una quota della differenza tra:
    - i. quanto ottenibile, acquisendo lo stoccaggio funzionale a servire i clienti in tutela, ai sensi di quanto indicato *sub 3* e *sub 4* del precedente punto, e
    - ii. i costi che si devono a riguardo sostenere ai sensi di quanto indicato *sub 1* e *sub 2* del precedente punto;
 ciò anche in ragione del fatto che la risorsa stoccaggio potrebbe non essere né l'unica né la più economica risorsa a disposizione degli operatori, come evidente sulla base degli esiti delle aste per l'assegnazione dello stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale per l'anno termico 2014-2015 condotte nel mese di marzo 2014 dalla società Stogit S.p.A.;
  - con le comunicazioni 21 marzo 2014 e 26 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.15 della deliberazione 85/2014/R/gas, le società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. hanno trasmesso gli esiti delle aste per l'assegnazione dello stoccaggio per il servizio di punta con iniezione stagionale per l'anno termico 2014-2015 condotte nel mese di marzo 2014; aste che prevedevano l'applicazione di un prezzo uniforme, ovvero che tutti paghino il medesimo prezzo; cioè quello dell'offerta accettata con prezzo più basso oppure il prezzo di riserva.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- il processo di approvazione della proposta legislativa del 18 settembre 2013 della Commissione europea sugli indici utilizzati come valori di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari, contrariamente a quanto inizialmente previsto, si svolgerà dopo le elezioni del Parlamento europeo che si terranno nel mese di maggio 2014;
- il regolamento UE 1227/2011, in vigore dal 28 dicembre 2011, riconosce esplicitamente l'importanza dei flussi informativi tra gli operatori di mercato e le agenzie di rilevazione dei prezzi e vieta la manipolazione dei *benchmark* utilizzati nei mercati all'ingrosso dei prodotti energetici;

- dagli approfondimenti effettuati risulta, inoltre, che le principali agenzie di rilevazione dei prezzi OTC del gas in Europa abbiano adottato una serie di misure per aumentare la trasparenza delle metodologie di valutazione da loro utilizzate, nonché per migliorare la *governance* e i controlli sul processo di produzione dei valori di riferimento, in coerenza con le linee guida pubblicate nel mese di ottobre 2012 dalla Organizzazione internazionale delle autorità di controllo dei mercati finanziari (di seguito: IOSCO); tali linee guida si riferiscono ai mercati petroliferi ma la stessa IOSCO ne ha caldeggiato l'applicazione anche con riferimento ai mercati delle altre *commodity*;
- l'analisi delle quotazioni rilevate giornalmente, nel biennio 2012-2013, dalle tre principali agenzie di rilevazioni dei prezzi (Argus, ICIS-Heren e Platts) con riferimento al primo trimestre *forward* evidenzia differenze contenute nei valori medi mensili (comprese tra -0,02 e +0,03 €/MWh) tra le diverse fonti mentre, rispetto alle quotazioni del corrispondente prodotto future negoziato sul mercato regolamentato APX-ENDEX (poi ICE Endex), i prezzi OTC presentano differenze in alcuni casi non trascurabili;
- la maggior parte di coloro che, in risposta al documento per la consultazione 24/2014/R/gas, hanno fornito indicazioni puntuali sulla fonte da utilizzare per le quotazioni OTC, ha esplicitato una preferenza per l'agenzia di rilevazione dei prezzi ICIS-Heren.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- aggiornare la Tabella 9 del TIVG, per quanto attiene ai valori della componente CCR in vigore nell'anno termico 2014-2015;
- individuare come fonte delle quotazioni *forward* trimestrali OTC, rilevate con riferimento all'*hub* TTF da utilizzare per la quantificazione della componente  $C_{MEM}$  di cui all'articolo 6 del TIVG, l'agenzia di rilevazione dei prezzi ICIS-Heren

**DELIBERA**

1. di modificare il TIVG secondo quanto di seguito indicato:
  - a) all'articolo 6, comma 6.2, lettera d) le parole “**rilevate da Platts**” sono sostituite dalle parole “**rilevate da ICIS-Heren**”;
  - b) la Tabella n. 9 è sostituita dalla seguente Tabella:

**Tabella n. 9 – Componente CCR**

Valori in €/GJ	
<i>Da 01/10/2013 a 31/03/2014</i>	<i>Da 01/04/2014 a 30/09/2014</i>
<b>0,816867</b>	<b>0,782609</b>
<i>Da 01/10/2014 a 31/03/2015</i>	<i>Da 01/04/2015 a 30/09/2015</i>
<b>0,722248</b>	<b>0,707268</b>

2. di pubblicare la presente deliberazione e il TIVG, come risultante dalle modifiche apportate per effetto del presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 aprile 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*